



COMUNE DI GUARCINO

(Provincia di Frosinone)

Ordinanza n° **11**
del **14/05/2019**

Oggetto:	Disposizioni alle attività commerciali operanti sul territorio comunale per la minimizzazione dei rifiuti, l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto ambientale. Divieto di commercializzazione degli shopper (sacchi asporto merci) in polietilene. Divieto di uso dei contenitori e delle stoviglie monouso non biodegradabili in occasione anche di feste pubbliche e sagre.
----------	--

IL SINDACO

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 ad oggetto: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti d'imballaggio";
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 ad oggetto: "Norme in materia ambientale";
- il Regolamento Comunale di Igiene Urbana, sulla gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Polizia Urbana;

Visto il Decreto Legislativo 05.02.1997, n. 22 (Decreto Ronchi) e ss.mm.ii. ed in particolare:

- l'art. 39 che impone la raccolta differenziata dei rifiuti e la separazione dei rifiuti di imballaggio dagli altri rifiuti domestici;
- l'art. 50, comma 1, che stabilisce le sanzioni amministrative da comminare nel caso di abbandono dei rifiuti;
- l'art. 55, comma 1, che stabilisce la competenza del Comune nell'irrogazione delle sanzioni predette;
- l'art. 55 bis, che stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 50, comma 1, siano devoluti ai "Comuni";

Considerato che:

- le pubbliche amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l'obbligo, in generale, di predisporre ogni azione di prevenzione/riduzione delle quantità di rifiuti e devono svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, studio e introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse;
- in particolare i singoli comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire nelle cosiddette discariche. In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto dalle norme di settore, la tassa sulla raccolta rifiuti è destinata ad aumentare, con l'aggravio delle sanzioni per i Comuni che non rispetteranno gli obblighi previsti;
- i sacchetti di plastica utilizzati quotidianamente per la spesa hanno gravi conseguenze ambientali con un impatto ambientale nocivo sia per quanto riguarda la produzione sia per lo smaltimento di tali materiali;
- l'Unione Europea ha emanato una normativa comunitaria (EN13432:2000/AC:2005) la quale prevede che entro il 2010 tutti i sacchetti di polietilene vengano sostituiti con quelli in materiali biodegradabili;
- l'Unione Europea recentemente emanava direttiva sul divieto al consumo di alcuni prodotti in plastica (come posate, bastoncini cotonati, piatti, cannuce, miscelatori per bevande e bastoncini per palloncini);



COMUNE DI GUARCINO

(Provincia di Frosinone)

- l'utilizzo di sacchetti per la spesa biodegradabili permetterebbe di ridurre notevolmente l'impatto ambientale dei sacchetti monouso: si ridurrebbero le emissioni di CO2 (produzione) e si eliminerebbero i problemi di smaltimento. Si possono inoltre prevedere altri effetti secondari positivi, come ad esempio un apporto alla riduzione dell'abbandono di rifiuti e quindi alla tutela del territorio;

Rilevato che questo Comune intende, a breve, installare mini isole ecologiche sul territorio comunale per iniziare la raccolta differenziata per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Regione Lazio (65%) entro il 2019.

Ritenuto opportuno e necessario assumere le iniziative del caso finalizzate alla riduzione al minimo dell'utilizzo di sacchetti monouso per la spesa non biodegradabili, di qualsiasi materiale essi siano, fino a giungere alla completa eliminazione di esso, disciplinando con la presente le modalità di asporto di cibi, alimenti, beni e merci di vario genere sul territorio comunale;

Individuate le seguenti misure ritenute idonee al perseguimento degli obiettivi di cui in premessa:

- 1) Gli esercenti sul territorio comunale le attività commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, esercenti attività sul territorio comunale, a decorrere dalla data di efficacia della presente, non potranno distribuire ai clienti sacchetti per la spesa monouso in materiale non biodegradabile;
- 2) Gli esercenti sul territorio comunale le attività commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, esercenti attività sul territorio comunale, a decorrere dalla data di efficacia della presente, potranno distribuire agli acquirenti, esclusivamente, sacchetti per la spesa monouso in materiale biodegradabile;
- 3) I commercianti, I privati, le associazioni, gli enti in occasione di feste pubbliche e sagre potranno distribuire al pubblico, visitatori, esclusivamente posate, piatti, bicchieri sacchetti monouso in materiale biodegradabile;
- 4) I cittadini residenti in Guarcino, a decorrere dalla data di efficacia della presente, si dovranno dotare e dovranno utilizzare, esclusivamente, sacchetti monouso per la spesa in carta o altro materiale biodegradabile, ovvero borse riutilizzabili a rete in stoffa o tessuto;
- 5) Coloro che, dalla data di efficacia della presente, acquisteranno in esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande ubicati sul territorio comunale hanno l'obbligo di utilizzare per l'asporto a casa i prodotti acquistati, esclusivamente, sacchetti monouso in carta o altro materiale biodegradabile ovvero di borse riutilizzabili a rete in stoffa o tessuto;

Visti:

- il D. Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;
- il Regolamento Comunale di Igiene Urbana;
- il Regolamento di Polizia Urbana;
- lo Statuto Comunale;
- l'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n° 689/1981;

PER QUANTO SOPRA INDICATO

ORDINA

- 1) Gli esercenti sul territorio comunale le attività commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, a decorrere dalla data di efficacia della presente, dovranno distribuire ai clienti sacchetti per la spesa monouso in materiale biodegradabile;
- 2) I commercianti, i privati, le associazioni, gli enti, in occasione di feste pubbliche e sagre dovranno distribuire al pubblico, visitatori, turisti, esclusivamente posate, piatti, bicchieri sacchetti monouso in materiale biodegradabile;



COMUNE DI GUARCINO

(Provincia di Frosinone)

- 3) I cittadini residenti e dimoranti nel Comune di Guarcino, a decorrere dalla data di efficacia della presente, si dovranno dotare e dovranno utilizzare, esclusivamente, sacchetti monouso per la spesa in carta o altro materiale biodegradabile, ovvero borse riutilizzabili a rete in stoffa o tessuto;
- 4) Coloro che, dalla data di efficacia della presente, acquisteranno in esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande ubicati sul territorio comunale hanno l'obbligo di utilizzare i prodotti acquistati, esclusivamente, sacchetti monouso in carta o altro materiale biodegradabile o di borse riutilizzabili a rete in stoffa o tessuto.

LA PRESENTE ORDINANZA HA EFFICACIA A DECORRERE DAL GIORNO 1 GIUGNO 2019.

AVVERTE

- Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (Venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 6 della Legge n° 3/2003.
- I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta consistente nell'importo di € 50,00 (Cinquanta/00) da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981.
- Che qualora il trasgressore incorra per più di due volte nella sanzione di cui sopra si procederà alla sospensione dell'attività commerciale di vendita.

AVVISA

- Che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio previa notifica a questa Amministrazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente, oppure, in alternativa, il ricorso al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199);
- Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovessero risultare in contrasto con essa.

DISPONE ALTRESI

Che, della presente ordinanza, sarà data pubblicità agli Operatori commerciali ed alla popolazione residente e/o dimorante, mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Ente per gg.15 ed inserita nel sito web del Comune www.comune.guarcino.fr.it.

La Polizia Locale, i Carabinieri e gli altri Organi di Polizia competenti provvederanno a far osservare quanto disciplinato dalla presente Ordinanza.

DALLA CIVICA RESIDENZA



IL SINDACO
Urbano Restante